

**CONCESSIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'AMMODERNAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA REALIZZARSI
AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. N°50/2016
CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE.**

(Relazione art.34, comma 13 del D.L. n°179/2012, ora art.34 comma 20 legge di conversione
n°221/2012)

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art.34, comma 13 del D.L. n°179 del 18/10/2012, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale *"servizio pubblico locale di rilevanza economica"* e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

Per capire l'ambito di applicazione del predetto art.34 comma 20 del D.L. n°179 del 18/10/2012, bisogna innanzi tutto delimitare la nozione di **"Servizio Pubblico locale a rilevanza economica"**. L'art.112 del D.Lgs. n°267/2000, rubricato espressamente come "Servizi Pubblici Locali", di fatto non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici locali debbano avere *"... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*. La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. n°267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata. Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il servizio di pubblica illuminazione comunale è un Servizio Pubblico locale a rilevanza economica che deve essere affidato nel rispetto delle normative comunitarie. In particolare secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione diretta da parte dell'ente locale, cosiddetta gestione "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art.106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina comunitaria sia delle norme nazionali settoriali.

Me

Il Comune di Santo Stefano Quisquina si propone di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali ad un unico operatore economico, all'interno di una concessione in Project Financing (avviata con delibera di G.C. n°14 del 25/01/2018, ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.), comprendente lavori ed altri servizi.

In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa di settore in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- 1) migliorare la sicurezza delle persone e del traffico veicolare;
- 2) tutelare l'ambiente attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso;
- 3) ridurre i costi dei consumi energetici ed ottenere una migliore economia di gestione;
- 4) rispettare l'ambiente;
- 5) migliorare la sicurezza elettrica e meccanica degli impianti.

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Santo Stefano Quisquina è:
- n°927 punti luce e n°18 quadri elettrici

Il servizio pubblica illuminazione nel Comune è attualmente gestito in parte da Enel Sole S.r.l. (autorizzata con delibera n°6 del 22/02/2002 per la durata di anni 15, la cui convenzione è scaduta il 31/05/2017) ed in parte in economia, con proprio personale o tramite affidamenti ad operatori esterni per quanto riguarda gli interventi manutentivi.

Tale modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione e la scarsità delle risorse economiche a disposizione dell'amministrazione comunale, non ha permesso al Comune di Santo Stefano Quisquina di disporre di un razionale piano di riqualificazione ed efficientamento degli impianti, che risultano obsoleti e non conformi alle normative di settore.

Si intende, pertanto, provvedere alla riorganizzazione della gestione del servizio e alla riqualificazione e messa in sicurezza gli impianti di cui sopra, al fine di garantire ai cittadini un servizio più efficiente, meno costoso e più sicuro.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il Comune intende procedere all'individuazione del soggetto, cui affidare la gestione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti, mediante gara ad evidenza pubblica.

Per procedere con la sopra citata procedura di scelta del soggetto concessionario, è necessario che il Comune sia proprietario di tutti gli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale e, pertanto con delibera del Consiglio Comunale n°13 del 16/03/2018 ha dichiarato la volontà di riscattare, ai sensi del D.P.R. n°902/1986, la proprietà degli impianti che attualmente appartengono a Enel Sole S.r.l.;

Il Comune di Santo Stefano Quisquina, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, senza interventi economici diretti a carico dell'Ente medesimo, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Tale scelta risulta confermata, peraltro, dalle precedenti positive esperienze di altre amministrazioni pubbliche, nonché dagli atti di approfondimento in materia che consigliano, per gli interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, proprio tale procedura.



Pertanto, conformemente anche a quanto sostenuto da diversi Enti in materia, si ritiene necessario e conveniente procedere all'affidamento del servizio ricorrendo al Finanziamento Tramite Terzi, soluzione più idonea e corrispondente alle esigenze economiche del comune. Mediante tale meccanismo, la ESCO provvederà a finanziare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti recuperando l'investimento effettuato in proprio tramite i risparmi conseguiti rispetto ai costi di esercizio storicamente sostenuti dall'ente e posti a base di gara.

Il conseguimento del risparmio energetico costituisce una specifica obbligazione di risultato gravante in capo al Concessionario.

Il risparmio energetico si dovrà ottenere mediante iniziative ed azioni progettuali per mezzo di risorse finanziarie proprie ovvero attraverso il finanziamento tramite terzi così come disciplinato all'art.2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n°115/2008 e s.m.i.

La ESCO che sottoscriverà la convenzione dovrà garantire il finanziamento del progetto approvato ed il risparmio energetico consequenziale allo stesso ed il pagamento della bolletta per la fornitura di energia elettrica per l'intera durata della concessione.

L'amministrazione finanzia indirettamente gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti attraverso un canone annuo, comprensivo anche della fornitura di energia elettrica, della riqualificazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, calcolato sulla base del ribasso offerto in fase di gara;

Nessun onere farà carico al Comune di Santo Stefano Quisquina sia di natura diretta che indiretta e/o accessoria relativa alla concessione di cui si tratta; il concessionario, pertanto, eseguirà tutte le prestazioni a proprio esclusivo rischio, mediante la propria organizzazione imprenditoriale, con propri mezzi tecnici e finanziari.

Il canone onnicomprensivo annuale posto a base di gara ammonta ad **€.130.611,50**, di cui €.64.148,64 quale componente finanziamento lavori, €46.331,90 quel componente per la fornitura energia elettrica ed €20.130,96 quale componente manutenzione e servizi, inclusa IVA di legge.

Specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di pubblica illuminazione.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire

prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la ricerca sul mercato di operatori in grado di svolgere il servizio di gestione della pubblica illuminazione e di realizzazione dei relativi investimenti per la riqualificazione degli impianti.

Nel caso specifico del Comune di Santo Stefano Quisquina gli obblighi in esame, posti in capo al concessionario, possono così essere riassunti:

- Progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
- Lavori di efficientamento energetico del parco lampade esistente (**n°927 corpi illuminanti**);
- Adeguamento normativo sugli impianti esistenti (**quadri di fornitura di energia elettrica pari a n°18**);
- Messa in pristino e manutenzione dei sostegni (pali e/o bracci) ammalorati; la sostituzione di sostegni (pali e/o bracci) fatiscenti; l'installazione di nuovi corpi illuminanti.

Approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica; la corresponsione di tutti gli oneri connessi alla società elettrica distributrice, sia essa produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al concessionario.

Erogazione di servizi per l'intera durata della concessione: servizi di monitoraggio dei consumi e degli impianti, gestione tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, smaltimento dei rifiuti.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale (**anni 14**).

Santo Stefano Quisquina, 02/04/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Lupo



ML